

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3620/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garan-

titi per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92<sup>(10)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87<sup>(12)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio<sup>(13)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(15)</sup>;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 30. 7. 1992, pag. 120.<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.<sup>(8)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.<sup>(9)</sup> GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.<sup>(10)</sup> GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.<sup>(11)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.<sup>(12)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.<sup>(13)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.<sup>(14)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(15)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.